

Segreteria Generale
Settore Giustizia Federale
Roma, 5 maggio 2025

Alle Società interessate
Ai Comitati Territoriali
Al Procuratore Federale

NOTIZIARIO N. 32

Di seguito si riportano i risultati ed i relativi provvedimenti disciplinari degli incontri di Serie A1 Maschile Play Off e Out del 28-29 aprile 2025, adottati dal competente Giudice Sportivo

SERIE A1 MASCHILE PLAY OFF DEL 1 maggio 2025 1-4 POSTO

AN BRESCIA-PALLANUOTO TRIESTE	13-6
Arbitri: Colombo-Calabrò	

PROVVEDIMENTI

AN BRESCIA-PALLANUOTO TRIESTE

Squalifica una giornata all'atleta PETRONIO Ray (PALLANUOTO TRIESTE) per comportamento ingiurioso nei confronti degli arbitri.

Squalifica due giornate di campionato all'atleta DRASKOVIC Vuk (PALLANUOTO TRIESTE) per gioco violento/brutalità ex art 9.14 e ammenda 250,00 euro.

SERIE A1 MASCHILE PLAY OUT DEL 1 maggio 2025

RN FLORENTIA-TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA	14-15
Arbitri: Castagnola-Cavallini	

PROVVEDIMENTI

RN FLORENTIA-TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA

Ammonizione al Sig. CHELLINI Mauro (dirigente RN FLORENTIA) per proteste.

Ammonizione al Sig. QUINTO Donato (dirigente RN FLORENTIA) per proteste

Ammonizione al Sig. DONATI Vincenzo (dirigente TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA) per proteste.

Ammonizione con diffida all'atleta VIDOVIC Stefan (TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA) per gioco scorretto

Ammonizione con diffida all'atleta BORGHIGIANI Damiano (RN FLORENTIA) per gioco scorretto

Squalifica una giornata di campionato al Sig. FIORILLO Mario (allenatore TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA) in quanto dopo l'espulsione per proteste si recava in tribuna e seguiva ad impartire direttive tecniche alla propria squadra

SERIE A1 MASCHILE PLAY OFF del 1 maggio 5-8 posto

DE AKKER TEAM-CC ORTIGIA 1928	12-11
Arbitri: Severo-Ricciotti	

PROVVEDIMENTI

DE AKKER TEAM-CC ORTIGIA 1928

Squalifica, due giornate atleta Sig. Kalaitzis Georgios (Ortigia) per brutalità / gioco violento ex art. 9.14 ed automatica sanzione di euro 250,00 alla Società Ortigia Siracusa;

Ammonizione atleta soc. Ortigia, Sig. Ruggiero Domenico per proteste;

Ammonizione atleta soc. Ortigia, Sig. Giribaldi Filippo per proteste;

Ammonizione con diffida dirigente soc. De Akker Sig. Alagna Luca per proteste;

Squalifica 1 giornata, tecnico in seconda soc. Ortigia, Sig. ROBERT DINU per reiterate proteste – recidiva;

Ammonizione con diffida tecnico Soc. Ortigia, Sig. Piccardo Stefano per proteste;

Squalifica una giornata 1 giornata agli atleti ALESSANDRO CARNESECCHI (Ortigia) e TRINGALI CAPUANO ENRICO (De Akker) per reciproco gioco scorretto;

Ammenda 150 € a Ortigia per comportamento ingiurioso del suo pubblico presente nei confronti degli arbitri. In ordine al reclamo ritualmente presentato dalla Società ORTIGIA SIRACUSA, questo Ufficio così si pronuncia, precisando sin da ora che la prova audiovisiva, regolamentata dall'art. 13 bis R.G. FIN, di recente introduzione, limita la producibilità della medesima al solo Giudice di Appello ed ai soli casi espressamente previsti dalla norma. Con riferimento al primo punto: lo si dichiara inammissibile in quanto trattasi di valutazione esclusivamente di competenza dell'arbitro e non ammissibile né valutabile avanti questo giudice. Con riferimento al secondo punto si ribadisce, come la Corte Federale di Appello, Prima Sezione, in funzione di Corte Sportiva (decisione n.7/2021 – Ricorso Plebiscito Padova) si è già espressa in modo inequivocabile in ordine alla EDCS di cui all'art. 9.14 rilevando che "la prossimità dell'arbitro all'azione di gioco è un dato di fatto che non consente di sviluppare tematiche valutative diverse da quella desumibile dal referto dell'arbitro..." né tantomeno la richiesta di riferirsi alle riprese effettuate a livello cineamatoriale, indipendentemente dalla previsione normativa che non ha specificità di riferimento, può essere considerata mezzo di prova da questo organo giudicante, tale da stravolgere il giudizio di natura tecnica cui il direttore di gara fa riferimento nella qualificazione dell'atto posto in essere dall'atleta Kalaitzis. Con riferimento al terzo punto, in estrema sintesi:

La società Ortigia sostiene la non correttezza della scelta arbitrale di riportare il cronometro a 4:52 (momento in cui viene assegnato a Napolitano, il terzo fallo e viene espulso) orbene, il reclamo evidenzia che il gioco avrebbe dovuto essere fatto retroagire non al minuto 4:52 ma a 4:32, tenendo conto appunto, quantomeno del momento nel quale, esauriti i 20 secondi del tempo previsti dell'espulsione, il giocatore Napolitano avrebbe commesso l'infrazione di rientrare in gioco, pur gravato di tre falli. Il reclamo sul punto non è privo di significato, in quanto non vi è dubbio che l'illecito posto in essere dal Napolitano non è di certo avvenuto a 4:52, ma in momento sicuramente successivo. Al riguardo questo giudice osserva: si rileva dal verbale degli arbitri e dal verbale cronologico del tavolo-giuria, che al giocatore Napolitano (Ortigia) venivano attribuite 3 espulsioni temporanee, l'ultima delle quali indicata nello stesso verbale a 4:52 del quarto tempo. A 3.01 del quarto tempo veniva segnalato che il giocatore era ancora in acqua e partecipava al gioco attivamente. Gli arbitri, dopo essersi consultati anche con la giuria e il delegato Sig. Saeli, optavano per la scelta di resettare il cronometro individuando il momento di ripartenza del gioco in quello in cui veniva ascritto al giocatore Napolitano, il terzo fallo vale a dire 4:52 del quarto tempo. Ciò in quanto (come dichiarato dal delegato sentito in audizione telefonica e confermata per iscritto) non era possibile individuare il momento esatto nel quale il giocatore avesse materialmente commesso l'infrazione (vale a dire tornare a partecipare al gioco) tenendo conto che ciò poteva essere avvenuto o dopo il tempo rituale di 20 secondi dell'espulsione o anche altro diverso e/o successivo. In sostanza, nell'impossibilità di stabilire con certezza il momento del rientro di Napolitano già gravato di tre falli, (il terzo

Federazione Italiana Nuoto

fallo era stato commesso a 4:52 e ci si è accorti solo al minuto 3.01 che ancora partecipava al gioco) gli arbitri, anche con il supporto del delegato, hanno adottato la scelta (cui questo giudice aderisce Integralmente sottolineando che gli stessi non avevano alcuna altra e diversa possibilità in quel momento) di resettare il cronometro facendolo retroagire al momento della commissione del terzo fallo di Napolitano e facendo giocare la conseguente superiorità numerica a De Akker La scelta adottata, a parere di questo giudice, risulta corretta ed equa in quanto, di fatto, „non è stata presa in considerazione la irregolarità posta in essere da Napolitano con il suo rientro al gioco non regolare in quanto già gravato di tre falli. Ne è conferma il fatto che facendo retroagire il cronometro al momento dell'espulsione e non a quello del rientro irregolare, gli arbitri, correttamente, hanno scelto di non far battere il rigore a favore della De Akker e di far ripartire il gioco con la superiorità numerica a favore della De Akker. Con riferimento al punto del reclamo Che attiene alla doppia espulsione dei giocatori Carnesecchi e Tringali, si ritiene di dover applicare l'art.4.4 del regolamento tecnico, risultando quindi corretta la decisione degli arbitri di non riammettere i giocatori in partita, nonostante il reset del cronometro.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, si rigetta pertanto il reclamo della società Ortigia Siracusa su tutti i punti indicati, e si incamera la relativa tassa. Si omologa l'incontro con il risultato del campo.

CLASSIFICA SERIE A1 MASCHILE

PRO RECCO WATERPOLO	73
AN BRESCIA	73
RN SAVONA	66
PALLANUOTO TRIESTE	49
DE AKKER TEAM	46
CN POSILLIPO	38
ROMA VIS NOVA PALLANUOTO	37
CC ORTIGIA 1928	35
IREN GENOVA QUINTO	29
TELIMAR	28
RN FLORENTIA	26
TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA	18
NUOTO CATANIA	8
ONDA FORTE	5



Il Segretario Generale
(Dott. Antonello Panza)

Eventuale impugnazione dei provvedimenti sopra riportati potrà essere presentata nei tempi e modalità stabili dal Regolamento Giustizia Federale e riportati in sintesi nell'allegato 2 delle Norme Organizzative Generali dei Campionati di Pallanuoto disponibile sul sito federale <https://www.federnuoto.it/home/pallanuoto/norme-e-documenti-pallanuoto/pallanuoto-norme-e-documenti-2024-2025.html>